

La partita è conforme se il risultato della prima analisi è di oltre il 20% inferiore al tenore massimo o, qualora si effettui una ripetizione di analisi, se la media è conforme al tenore massimo stabilito dal regolamento 1425/2003 e successive modifiche, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero.

La partita non è conforme al tenore massimo stabilito dal regolamento 1425/2003 e successive modifiche, se la media corretta per il recupero supera il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI RELATIVI AI METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI PATULINA IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI.

1. Precauzioni.

Poiché la distribuzione della patulina in alcuni prodotti alimentari potrebbe non essere omogenea, i campioni devono essere preparati e soprattutto omogeneizzati con la massima cura.

2. Trattamento del campione globale.

Il campione globale viene macinato finemente e accuratamente e mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. Suddivisione del campione globale in aliquote.

Si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.

4. Metodo di analisi che dovrà essere utilizzato dal laboratorio e modalità di controllo del laboratorio stesso.

4.1. Definizioni.

Alcune delle definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare sono riportate qui di seguito.

r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95%), per cui $r = 2,8 S_r$.

S_r = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(S_r/x) \cdot 100]$ in cui x rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.

R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95%); in altre parole $R = 2,8 \cdot S_R$.

S_R = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_R/x) \cdot 100]$.

4.2 Requisiti generali.

I metodi di analisi utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del

20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

4.3 Requisiti specifici.

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di patulina nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo che preferiscono a condizione che esso rispetti i seguenti criteri:

Tenore $\mu\text{g}/\text{kg}$	Patulina		
	RSD_r %	RSD_R %	Recupero %
< 20	≤ 30	≤ 40	da 50 a 120
20 — 50	≤ 20	≤ 30	da 75 a 105
> 50	≤ 15	≤ 25	da 75 a 105

I limiti di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori di precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

I valori di precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:

$$RSD_R = 2^{(1-0,5 \log C)}$$

dove:

RSD_R è la derivazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_r/x) \cdot 100]$.

C è il tasso di concentrazione (ovvero $1 = 100\text{g}/100\text{g}$, $0,001 = 1,000 \text{ mg}/\text{kg}$).

Si tratta di un'equazione generale di precisione che si è dimostrata indipendente dagli analiti e dalla matrice e dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d'analisi consueti.

4.4. Calcolo del fattore di recupero.

Il risultato analitico viene riportato, in forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

4.5. Qualità dei laboratori.

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

05A00157

DECRETO 17 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003 che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari modificato da ultimo dal Regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modi-

fica il Regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatoxine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;

Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001;

Visto il decreto 31 maggio 2003 di recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;

Ritenuto di dover procedere ad una modifica delle disposizioni nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001, modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2003 è modificato come segue.

A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

1) il punto 5.2.1, lettera d) è sostituito dal seguente:

«5.2.1, lettera d) Il campione globale, del peso di 30 kg, va mescolato e suddiviso in tre campioni di laboratorio uguali di 10 kg prima della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di frutta secca e di granoturco, tale suddivisione non è necessaria se destinati ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un'apparecchiatura in grado di omogeneizzare un campione di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale sia inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso in tre campioni di laboratorio. Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non è superiore a 10 kg e pertanto non è necessaria alcuna suddivisione in campioni di laboratorio.»;

2) il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente:

«5.2.2 Accettazione di una partita o sottopartita:

a) per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e il granoturco destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici nonché per le spezie:

accettazione, se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio sono conformi al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio superano il limite massimo al di là di un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

b) per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione del granoturco, destinati ad essere selezionati o subire altri trattamenti fisici:

accettazione, se nessuno dei campioni di laboratorio supera il limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se uno o più dei campioni di laboratorio superano il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

qualora il peso del campione globale sia < 10 kg:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.»;

3) il punto 5.4.2 è sostituito dal seguente:

«5.4.2 Accettazione di una partita o di una sottopartita:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.»;

4) il punto 5.5.1.2 è sostituito dal seguente:

«5.5.1.2 Accettazione di una partita o sottopartita:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della misurazione per il recupero.»;

5) il punto 5.5.2.3 è sostituito dal seguente:

«5.5.2.3 Accettazione di una partita o sottopartita:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.».

B) L'allegato II è modificato come segue:

1) il punto 4.4. è sostituito dal seguente:

«4.4. Calcolo della percentuale di recupero e registrazione dei risultati.

Il risultato analitico viene registrato, sotto forma corretta o meno, per il fattore di recupero. Devono essere indicati la modalità di registrazione e la percentuale di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero è usato per verificare la conformità (cfr. allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3).

Il risultato analitico viene registrato secondo la formula $x \pm U$, in cui x è il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un livello di affidabilità di circa 95 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353

05A00158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpia a r.l.», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che non vi sono attività o passività da definire, come da atto notorio del consigliere Paldinola Stefania allegato allo stesso verbale ispettivo, si ritiene che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e, pertanto stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003

Decreta

La società cooperativa «Olimpia a r.l.», con sede in Carovigno, posizione n. 2250/262588, costituita per rogito notaio dott. Deodato Papelosa in data 3 marzo 1993, repertorio n. 182, registro imprese n. 7313, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00072

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Sud a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;